



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- OGGETTO: Ditta GEA AMBIENTE S.r.l. – Sede Legale Modica (RG) – P.IVA 01636990887
Impianto di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi,
tra cui RAEE - sito in Contrada Fargione zona ASI Modica-Pozzallo nel comune di
modica (RG). Integrazione.
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei
Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”,
la quale ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTO il D.P. Reg. n. 4755 del 28 Agosto 2017 con il quale è stato conferito l’incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti al Dott. Gaetano
Valastro;
- VISTO il D.D.G. n. 1494 del 27 ottobre 2017 con il quale è stato conferito all’Arch. Antonino
Rotella l’incarico di Dirigente del Servizio 7 “Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti -
A.I.A.”;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed
integrazioni;
- VISTO il D.M. 27 settembre 2010 “definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”
- VISTO il Regolamento 14 giugno 2006, n. 1013. Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che
sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- VISTO il “Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166
del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con decreto del Ministero
dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella
G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto
con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n.
100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la
valutazione ambientale d’incidenza al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”;

- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTRI) e ss.mm.ii.;
- VISTO il D. Lgs. n. 81/08 - “in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....”;
- VISTO l’art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO IL D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- VISTO il D.A. n. 176/GAB del 9 Agosto 2007 dell’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente recante “Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”;
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell’A.R.T.A. il quale prevede che “l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell’ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall’Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento”;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”;
- Visto il Decreto Presidenziale 21 aprile 2017, n. 10 “Regolamento di attuazione dell’art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia”;
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la “tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi” ed il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA la circolare prot. 12020 del 23/03/2009 – “Criteri di formazione delle tariffe” dell’Agenzia Regionale Rifiuti ed Acque – Osservatorio rifiuti;
- VISTA l’Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;



- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTO il D.R.S. n. 216 del 18 Marzo 2009 con il quale l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Servizio 2/V.A.S. – V.I.A. – ha espresso giudizio di compatibilità positivo con prescrizioni per la realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Contrada Fargione nel Comune di Modica intestato alla Ditta SEB-SAL s.r.l.;
- VISTO il Decreto n. 235/SRB del 28 Luglio 2009, del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, oggi Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale la Ditta SEB-SAL s.r.l. è stata autorizzata alla realizzazione ed alla gestione di un impianto di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi, tra cui i RAEE ed alla installazione di un impianto di trattamento per la riduzione di rifiuti a base acquosa costituito da un Evaporatore sotto vuoto a pompa di calore, per le operazioni di smaltimento D9 – D13 – D14 e D15 e di recupero R3 – R4 – R5 ed R13 di cui agli allegati "B" e "C" al D.Lgs.152/06, da realizzarsi in Contrada Fargione – zona A.S.I. Modica-Pozzallo – nel Comune di Modica (RG).
- Visto il Decreto n. 594 del 09 Agosto 2010, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. n. 152/06, l'art. 2 del Decreto n. 235/SRB del 29 Luglio 2009, intestato alla Ditta SEB-SAL s.r.l., con sede legale in via Barbarino La Ciura, 3 nel Comune di Rosolini (SR) ed impianto sito in Contrada Fargione – zona A.S.I. Modica-Pozzallo – nel Comune di Modica (RG), è stato integrato da nuovi codici, per le operazioni di smaltimento D9 di cui all'allegato "B" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., nei limiti della potenzialità massima annua autorizzata con il medesimo Decreto
- Visto il Decreto n. 1282 del 31 Luglio 2013 del Dirigente Responsabile del Servizio 7 Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., il Decreto n. 235/SRB del 28 Luglio 2009 modificato dal Decreto n. 594 del 09 Agosto 2010, già intestato alla Ditta SEB SAL S.r.l., è stato volturato in favore della Ditta Gestione Ambiente S.r.l. con sede legale e operativa in via Delle Industrie n. 8 - Contrada Fargione, zona ASI Modica-Pozzallo nel Comune di Modica;
- Visto il D.D.G. n. 257 del 07 Marzo 2017, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il Decreto n. 1282 del 31 Luglio 2013, di voltura del Decreto n. 235/SRB del 28 Luglio 2009 e ss.mm.ii. modificato dal Decreto n. 594 del 09 Agosto 2010, già intestato alla Società Gestione Ambiente S.r.l. è stato volturato in favore della Società **GEA AMBIENTE S.r.l.**, con sede legale in via Delle Industrie n. 8 – Modica (RG), per la gestione dell'impianto di Contrada Fargione, zona ASI Modica-Pozzallo nel Comune di Modica (RG)
- Vista la nota prot. n. 17691 del 14 Aprile 2017 con la quale è stata approvata l'appendice n. 2 del 24/03/2017 di voltura della polizza fidejussoria n. 2016693 del 09/07/2013 in favore della Società **GEA AMBIENTE S.r.l.**, con sede legale in via Delle Industrie n. 8 – Modica (RG), per la gestione dell'impianto di Contrada Fargione, zona ASI Modica-Pozzallo nel Comune di Modica (RG), prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, relativo al sito d'impianto autorizzato con i provvedimenti citati;
- VISTA l'istanza del 09/11/2017 acquisita agli atti del Dipartimento in data 10/11/2017 al n. 46917, con la quale la Società **GEA AMBIENTE S.r.l.**, con sede legale in via Delle Industrie n. 8 – Modica (RG) ed impianto di Contrada Fargione, zona ASI Modica-Pozzallo nel Comune di Modica (RG) chiede ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 e



ss.mm.ii. ad integrazione del Decreto n. 235/SRB del 28 Luglio 2009 e ss.mm.ii., con l'inserimento del codice CER 200307 (*rifiuti ingombranti*) da gestire con le operazioni R12 ed R13, nei limiti della potenzialità massima già autorizzata;

- VISTA la documentazione tecnica allegata all'istanza costituita dai seguenti elaborati:
- Elaborato grafico Tav. 01 con la rappresentazione dei settori dedicati allo stoccaggio del Codice 200307;
 - Relazione tecnica descrittiva del trattamento dei rifiuti ingombranti;
 - Lettera di intenti con l'Amministrazione comunale di Lentini (SR), per il conferimento del codice CER 200307 (rifiuti ingombranti);
- CONSIDERATO che la lettera di intenti con l'Amministrazione comunale di Lentini (SR) riveste carattere d'urgenza;
- VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Ditta, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che la stessa *non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento*;
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/2011 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- CONSIDERATO che con nota n. 54976 del 29 Dicembre 2016 questo Dipartimento, in ossequio a quanto previsto nel citato Protocollo di legalità ed alla nota prot. 30461 del 13/06/2016 del Presidente della Regione, ha richiesto al Prefetto di Ragusa, per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia, l'informativa di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii. sulla Società in questione;
- CONSIDERATO che le procedure del protocollo di legalità per la Ditta Autodemolizione Cubeda S.r.l. sono state espletate nell'ambito dell'istruttoria relativa al D.D.G. n. 257 del 07 Marzo 2017;
- VISTO il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs.218 del 15 Novembre 2012;
- VISTO il patto di integrità allegato al presente provvedimento;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.:

- CONSIDERATO** che si rende necessario porre in essere ogni azione utile per consentire il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio regionale, nel caso specifico, limitare l'abbandono illegale dei rifiuti ingombranti che provoca danni sia economici per i cittadini che ambientali;
- VISTA** la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuata il 28/11/2017;
- RITENUTO** di poter concedere la gestione del codice CER di cui al dispositivo, da gestire nei limiti della potenzialità massima annua già autorizzata;
- RITENUTO** di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta, in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla modifica del Decreto n. 235/SRB del 28 Luglio 2009 e ss.mm.ii., nei termini di cui all'istanza;
- RITENUTO** di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa

D E C R E T A

A R T . 1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'art. 2 del Decreto n. 235/SRB del 28 Luglio 2009 e ss.mm.ii. intestato alla Società **GEA AMBIENTE S.r.l.**, con sede legale in via Delle Industrie n. 8 – Modica (RG) ed impianto di Contrada Fargione, zona ASI Modica-Pozzallo nel Comune di Modica (RG) . è integrato dal codice CER 200307 (*rifiuti ingombranti*) da gestire con le operazioni di recupero R13 e R12, nei limiti della potenzialità massima annua già autorizzata.

A R T . 2

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011.

ART. 3

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 4

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 5

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11.

ART. 6

Si dà atto che è stata richiesta al Prefetto di Ragusa l'informativa di cui all'articolo 91 del D. Lgs. n. 159/11 e ss.mm.ii. sulla Società in questione.

ART. 7

Restano validi i contenuti e le prescrizioni di cui al Decreto n. 235/SRB del 28 Luglio 2009 e ss.mm.ii., per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

ART. 8

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Ragusa ed il Comune di Ragusa, eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

ART. 9


Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

ART. 10

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, alla G.U.R.S. affinché sia pubblicato per estratto. Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Ragusa, Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Prefettura di Ragusa, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. ST di Ragusa, Servizio 5 Osservatorio sui Rifiuti.

Palermo, li 30 NOV. 2017

IL DIRIGENTE
Servizio 7 – Autorizzazioni
(Arch. Antonino Rotella)



IL DIRIGENTE GENERALE
(Dot. Gaetano Valastro)

